





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 120 DEL 24 DICEMBRE 2012

OGGETTO: CO.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - Piazza Castello, 1 – Vicenza. Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI).
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività prevista al Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.
Gestore: Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terraglioni, 50 – Levà di Montecchio Precalcino (VI).

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);
- (2) VISTO il decreto legislativo 372 del 4 agosto 1999, concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*";
- (4) VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "*attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche per rifiuti*";
- (5) VISTO il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (6) VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2005, recante "*definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*";
- (7) VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";
- (8) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. n. 2493 del 7 agosto 2007, che forniscono chiarimenti e integrazioni in ordine alla DGRV n. 668 del 20 marzo 2007;
- (9) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante "*modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente"*", ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 59/2005;
- (10) VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla

Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;

- (11) VISTA la circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- (12) VISTA la DGRV n. 1998 del 22 luglio 2008 recante *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Disposizioni applicative”;*
- (13) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 9/02/2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, recante *“Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell’allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all’art. 26 e all’art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative.”;*
- (14) VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.”*, con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, e che abroga, tra l’altro il d.lgs. n. 59/2005;
- (15) CONSIDERATO che l’articolo 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, prevede che *“per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo (BAT o MTD) se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*, così come peraltro già previsto dall’articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2005);
- (16) CONSIDERATO tuttavia che l’articolo 35, comma 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, dispone che *“Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’Avvio del Procedimento”;*
- (17) CONSIDERATO l’Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex l’Allegato II del D. Lgs. n. 59/2005) recante *“Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale”;*
- (18) VISTA la DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni;
- (19) VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;*
- (20) PRESO ATTO che alcune delle modifiche introdotte dal nuovo DM 27.09.2010 hanno posto seri dubbi interpretativi, con particolare riferimento alla diretta applicabilità nelle discariche già approvate e/o in esercizio dei nuovi criteri di accettabilità, ove variati rispetto a quelli individuati dal DM 3 agosto 2005;
- (21) CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;
- (22) PRESO ATTO che a seguito dei lavori del succitato tavolo interregionale, in data 24 marzo 2011, la

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) sulla tematica in questione con il quale viene condivisa in particolare l'immediata applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica e la validità delle eventuali deroghe già rilasciate ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005;

- (23) **CONSIDERATO** che nel parere n. 11/035/CR8/C5 di cui sopra viene altresì rilevato quanto segue:
- *“La Tabella 5 dell'articolo 6 del D.M. 27/9/2010 introduce la non applicabilità del limite sul parametro TDS per alcuni tipi di rifiuti elencati nella nota (*) della Tabella 5. La problematica risiede nella necessità o meno di valutare ed applicare i valori relativi a solfati e cloruri (nota (***) della Tabella 5) al posto del parametro TDS. In merito si ritiene quanto segue: la frase contenuta alla nota (***) della tabella 5 “E' possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro”, essendo seguita dalla non applicazione del limite sul TDS qualora si tratti delle tipologie di rifiuti contenuti nella nota (*), non può essere letta al fine di eludere l'obbligo della valutazione dei parametri solfati e cloruri. In altre parole o i parametri solfati e cloruri o il parametro TDS devono essere valutati; il parametro da analizzare (TDS o in alternativa cloruri e solfati) deve essere definito in modo univoco all'interno della documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione; resta inteso che relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*), dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro”.*
 - *“Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D. Lgs. 36/2003 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l'AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa (DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti Considerato che l'art 7 del DM 27.9.2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell'art 7 del D.M. 3/8/2005, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.”*
- (24) **VISTO** il documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011 con il quale viene tra l'altro condiviso che, salvo diversa interpretazione ministeriale, l'esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011 possa essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:
- ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
 - ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.
- (25) **CONSIDERATO** che allo stato attuale risulta invece ancora da definire il significato e le modalità operative con cui valutare la frase “ ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011, lett. b);
- (26) **VISTE** le note regionali n. 169328 del 7 aprile 2011 e n. 400145 del 26 agosto 2011, inviate a tutte le Province del Veneto, ad ARPAV ed ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi soggette ad AIA di competenza regionale, con le quali sono state fornite – alla luce dei succitati pareri della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - alcune indicazioni sulla corretta applicazione del DM 27.09.2010;
- (27) **RICHIAMATO** il progetto di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi approvato con

- DGRV n. 1889 del 01.06.1999, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004;
- (28) RICHIAMATO il progetto di realizzazione del lotto 3 della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 3912 del 30.10.2002, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004;
- (29) PRESO ATTO che la Ditta Co.S.Te.F ha presentato in data 19 marzo 2007 (prot. reg.le n. 158350/45/07) domanda di compatibilità ambientale con contestuale autorizzazione, e relativa documentazione, per la realizzazione di un ampliamento della discarica di cui trattasi, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99;
- (30) PRESO ATTO che la Ditta Safond-Martini S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di discarica in oggetto, ha presentato richiesta di autorizzazione per il lotto 3, ai sensi del D. Lgs 59/2005, in data 05 giugno 2007, ricevuta con protocollo n. 361804/57.19 del 26 giugno 2007, come successivamente integrata in data 09 ottobre 2007 (prot. reg.le n. 564230/57.19 del 11.10.2007), e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- (31) PRESO ATTO che la Ditta Safond-Martini S.r.l. ha successivamente presentato, anche per i lotti 4 e 5 previsti dal progetto di ampliamento presentato in VIA, richiesta di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs 59/2005, in data 01 ottobre 2008, ricevuta con protocollo n. 504470/57.01 e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- (32) PRESO ATTO che in data 24 marzo 2009 la Ditta Co.S.Te.F., a seguito dell'imminente esaurimento della volumetria autorizzata per il lotto 3, ha altresì presentato istanza e relativa documentazione progettuale per l'esecuzione e gestione di un deposito provvisorio di rifiuti sul medesimo lotto 3, per il tempo necessario all'attivazione del nuovo lotto 4;
- (33) RICHIAMATA la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato – relativamente all'ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale;
- (34) PRESO ATTO che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la succitata DGRV n. 1829/2009, legittima l'esercizio del terzo lotto della discarica, i lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto, nonché l'esecuzione e la gestione del deposito provvisorio sul lotto 3 fino all'ottenimento dell'AIA relativa al lotto 4;
- (35) PRESO ATTO che, relativamente al terzo lotto, l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla medesima DGRV n. 1829/2009 è stata rilasciata per un periodo pari ad anni 6 (sei), visto che la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14:001:2004;
- (36) CONSIDERATO che l'inizio dei conferimenti in discarica per i lotti 4 e 5, è demandato - ai sensi del punto 4 del parere n. 2116/2008, della Commissione VIA allegato alla DGR n. 1829/2009 (parte AIA) – al rilascio di uno specifico provvedimento da parte del Segretario regionale competente in materia di AIA subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
 2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
 3. documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 14 del D.lgs. n.36/2003 a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2528/1999 e s.m.i.;
 4. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 36/03 e ritenuta significativa per la fase di

realizzazione delle opere.

- (37) **PRESO ATTO** che, ai sensi e per effetto della DGRV n. 2794/2010, il provvedimento di approvazione dell'impianto abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto medesimo nonché al suo esercizio provvisorio fino al rilascio, o al diniego, dell'autorizzazione all'esercizio ordinario, previa verifica della presentazione della documentazione riportata al punto precedente e nelle more dell'acquisizione delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo sopra richiamate;
- (38) **CONSIDERATO** in particolare che i lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto, relativamente al quarto lotto, settore 4.1, risultano terminati in data 17.11.2010 e che lo stesso risulta essere stato positivamente collaudato come si evince rispettivamente dalle dichiarazioni del Direttore Lavori (relative all'ultimazione delle opere ed alla conformità delle stesse al progetto approvato) e dall'atto unico di collaudo funzionale datato 18.11.2010, depositati dalla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. (gestore della discarica), con nota del 27.12.2010, prot. reg.le n. 673049 del 28.12.2010;
- (39) **PRESO ATTO** che con la medesima nota del 27 dicembre 2010, la Ditta Safond – Martini Srl ha altresì trasmesso la tavola 1F3 del progetto approvato, come aggiornata in ottemperanza alla prescrizione 8 lett. b) del parere VIA n. 216/2008 – parte AIA, nonché la tavola 1F4 aggiornata;
- (40) **VISTI** gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 19 gennaio 2011, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV Dip. prov.le di Vicenza, Comune di Montecchio Precalcino, Acque Vicentine e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 66669 del 10 febbraio 2011;
- (41) **VISTA** la nota n. 85543 del 09.12.2011 con la quale la Provincia di Vicenza, con riferimento a quanto previsto dalla DGRV n. 2794/2010, riferisce che la documentazione di collaudo (delle opere di realizzazione) del settore 4.1 della discarica corrisponde a quanto previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000 ed è conforme al progetto approvato;
- (42) **RICHIAMATO** il DSR n. 12 del 24 febbraio 2011, come modificato dal successivo DSR n. 25 del 26.04.2011, con il quale è stato autorizzato – sulla base della verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l'esercizio provvisorio del lotto 4 - settore 4.1, porzione in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al progetto approvato con D.G.R.V. 28.06.2009, n. 1829 fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario;
- (43) **VISTA** la nota del 9 marzo 2012, acquisita al prot. reg.le n. 116883 del 12.03.2012, con la quale la società Safond – Martini Srl ha depositato apposita richiesta per:
- a. ottenere l'inserimento in AIA di nuovi codici CER di rifiuti da conferire in impianto;
 - b. sollecitare il completamento della procedura di riclassificazione in sottocategoria, con alcune deroghe ai limiti di accettabilità del DM 27.09.2010.
- (44) **CONSIDERATO** che l'istanza di cui sopra richiama la precedente domanda, e relativa documentazione tecnica allegata, depositata presso gli Uffici della VIA in data 4 marzo 2010 e che sia la richiesta di deroghe che quella di autorizzazione di nuovi codici CER sono state tuttavia modificate rispetto alla domanda del 2010;
- (45) **VISTI** gli esiti della riunione istruttoria, con relativo sopralluogo preliminare in impianto, tenutasi in data 20 marzo 2012, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV Dip. prov.le di Vicenza, Comune di Montecchio Precalcino, Acque Vicentine e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 164819 del 06 aprile 2012;
- (46) **PRESO ATTO** che nell'ambito del succitato incontro istruttorio si conveniva, tra l'altro, sull'opportunità

di rilasciare, nell'ambito del presente procedimento, un unico provvedimento autorizzativo riferito a tutto il sito di discarica nel suo complesso e, quindi, comprensivo dei lotti 1 e 2 già formalmente chiusi: a tal fine si concordava di far proprie nell'AIA in fase di rilascio le conclusioni e le pertinenti prescrizioni del provvedimento con cui la Provincia di Vicenza ha approvato la chiusura dei medesimi lotti, rappresentando al contempo la necessità che la Ditta presenti un Piano di Monitoraggio e Controllo unico per tutta la discarica;

- (47) VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo – revisione 9 del 22 giugno 2012, relativo a tutto il sito di discarica, presentato con nota del 6 luglio 2012 ed acquisito al prot. reg.le n. 315000 del 09.07.2012;
- (48) PRESO ATTO che ARPAV – Dip. provinciale di Vicenza ha espresso con nota n. 0077994 del 06.07.2012 il proprio parere favorevole al documento di cui al punto precedente;
- (49) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 07.08.2012, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV Dip. prov.le di Vicenza, Comune di Montecchio Precalcino e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 385880 del 24.08.2012;
- (50) PRESO ATTO che nell'ambito del succitato incontro istruttorio i rappresentanti degli Enti presenti convenivano di non rilevare elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di inserimento di nuovi codici CER formulata dal gestore, ad eccezione di alcuni codici CER ritenuti non attinenti con le altre tipologie di rifiuti autorizzate;
- (51) PRESO ATTO che nell'ambito del succitato incontro istruttorio i rappresentanti degli Enti presenti convenivano altresì di stabilire in 2 m, calcolati al netto del franco di funzionamento delle pompe sommerse, il livello di massima cautela del battente di percolato nei pozzi della discarica di cui trattasi, tenuto conto:
- della documentazione tecnica presentata dalla Ditta con nota del 4 giugno 2012;
 - delle caratteristiche sito-specifiche della discarica ed, in particolare, della conformazione geometrica dei bacini e delle modalità di raccolta e trattamento in situ in apposito impianto dedicato del percolato prodotto;
 - di quanto previsto nello specifico al punto 2.3 dell'allegato I al D. Lgs. n. 36/2003, ossia che *“Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da: minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione; ... omississ...”*;
- chiedendo a tal fine alla Ditta di trasmettere quanto prima apposita dichiarazione del progettista sull'effettiva misura del suddetto franco di funzionamento delle pompe, corredata dalle relative schede tecniche e/o elaborati grafici.
- (52) VISTA la nota del 13 settembre 2012 con la quale la Ditta Safond – Martini S.r.l. ha inviato la documentazione richiesta nel corso del succitato incontro del 07.08.2012 e più precisamente:
- a. relazione tecnica a supporto dell'individuazione dei codici CER rilevanti ai fini del controllo delle caratteristiche di putrescibilità dei rifiuti in ingresso;
 - b. relazione tecnica per la determinazione del “franco di livello” di funzionamento delle pompe delle acque di percolazione della discarica.
- (53) CONSIDERATO che nella relazione tecnica di cui alla precedente lettera b. il tecnico progettista individua in 1 m il franco (minimo) di funzionamento delle pompe, ossia pari all'altezza complessiva delle elettropompe installate, asserendo che il battente di percolato nei pozzi di raccolta deve garantire almeno la copertura completa delle medesime elettropompe al fine di:
- garantire un adeguato raffreddamento del motore elettrico;

- assicurare un adeguato carico netto all'aspirazione della pompa in modo da evitare fenomeni di cavitazione.

- (54) RITENUTO che – diversamente da sopra asserito - per franco di funzionamento di una pompa deve intendersi l'altezza – rispetto al fondo del pozzo – del livello minimo di pescaggio del percolato al di sotto del quale la pompa non è in grado di aspirare il liquido;
- (55) PRESO ATTO altresì che, stabilendo in 2 m il livello di massima cautela del battente di percolato nei pozzi della discarica di cui trattasi, le condizioni di efficienza delle pompe evidenziate dal progettista e riassunte al succitato punto (53) sono, di fatto, sempre verificate;
- (56) RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di stabilire che il succitato livello di massima cautela del battente di percolato sia calcolato al netto dell'altezza – rispetto al fondo del pozzo – del livello minimo di pescaggio delle pompe sommerse installate che, nel caso specifico, è di 369 mm, come desunto dalla scheda tecnica allegata alla relazione di cui alla precedente lettera b.;
- (57) PRESO ATTO che nella succitata nota del 13 settembre 2012 la Ditta Safond – Martini S.r.l. evidenziava altresì la non pertinenza della proposta di prescrizione di cui al punto 8.4 della bozza discussa nell'incontro tecnico del 7 agosto 2012 e relativa alle frequenze delle verifiche di conformità dei rifiuti generalmente prodotti ai criteri di ammissibilità in discarica di competenza del gestore;
- (58) PRESO ATTO che la prescrizione di cui al punto precedente, standard per tutte le discariche soggette ad AIA regionale, è già ricompresa tra le prescrizioni individuate dalla Commissione VIA nel parere allegato alla DGRV n. 1829/2009;
- (59) CONSIDERATO che al riguardo il D. Lgs. n. 36/2003, all'art. 11, comma 3) lett. f), prevede che il gestore, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, deve:
“effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno”
- (60) VISTO il Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PRTA) approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 come modificate dalle successive DDGRV n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770 del 28 agosto 2012;
- (61) PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del PRTA il termine ultimo – in caso di reti dotate di sfioratori -per le eventuali deroghe ai limiti di emissione in fognatura previsti dalla Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in fognatura” (tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C) è il 31.12.2015;
- (62) VISTA la nota del 11 ottobre 2012 (acquisita al prot. reg.le n. 458217) con la quale la Ditta Safond – Martini S.r.l. ha chiesto – alla luce di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 1770 del 28 agosto 2012 - la deroga fino all'anno 2015 dei limiti di accettabilità per i solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l e per i cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l, dei parametri nelle acque di percolazione depurate e scaricate in pubblica fognatura;
- (63) PRESO ATTO che la nota n. 18472 del 23 ottobre 2012 con la quale Acque Vicentine Spa, in qualità di Ente gestore della fognatura, ha espresso parere favorevole alla richiesta di deroga di cui sopra fino al 31.12.2015, riservandosi comunque la facoltà di chiedere la sospensione ed eventualmente la revoca della deroga concessa in caso di variazioni dei presupposti di funzionamento dell'impianto di depurazione comunale o per mutate condizioni riscontrate nella rete fognaria;
- (64) CONSIDERATO che nella succitata nota del 23 ottobre 2012 Acque Vicentine SpA ha altresì chiesto che le analisi chimiche di controllo previste nel PMC vengano trasmesse anche ai propri Uffici;
- (65) PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza ha espresso con nota n. 83493 /AMB del 07.11.2012 il proprio parere favorevole alla versione del PMC revisione 9 del 22 giugno 2012, relativo

- a tutto il sito di discarica, presentato dalla Ditta con nota del 6 luglio 2012;
- (66) PRESO ATTO che non sono ad oggi pervenute osservazioni da parte degli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV) in merito alla relazione tecnica a supporto dell'individuazione dei codici CER rilevanti ai fini del controllo delle caratteristiche di putrescibilità dei rifiuti in ingresso trasmessa con la succitata nota del 13 settembre 2012;
- (67) RITENUTO di prescrivere alla Ditta, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali in merito alla relazione tecnica di cui al punto precedente, a parziale rettifica e integrazione di quanto proposto:
- di prevedere l'obbligo di effettuare la verifica di putrescibilità mediante determinazione dell'IRDP in conformità alla DGRV n. 2254/2008 anche sul codice CER 200303 "*residui della pulizia stradale*", in quanto trattasi di una tipologia di rifiuto caratterizzata da un contenuto organico potenzialmente putrescibile solitamente non trascurabile;
 - di prevedere che relativamente ai codici CER 010508, 010599, 100126, 100299, 100399, 100899, 100999, 101099, 191212, 191302, 191304, 191306, 200202 la verifica di putrescibilità sia effettuata qualora sulla base delle informazioni fornite dal produttore in fase di caratterizzazione non possa essere esclusa l'insorgenza di fenomeni di putrescibilità: la documentazione a supporto della scelta di non effettuare la verifica di putrescibilità deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e dovrà essere comprensiva di uno specifico nulla osta del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC, il quale dovrà anche dare evidenza di tali casistiche nelle relazioni periodiche previste dal piano;
- (68) PRESO ATTO che la Ditta Safond – Martini S.r.l. risulta certificata ISO 14001:2004 come da attestazione EMS-109/S rilasciata dall'Istituto RINA Services Spa con sede in Via Corsica 12 – 18128 Genova in prima emissione in data 23 marzo 2001 e con scadenza dell'attuale versione del 16.06.2010 al 23.04.2013;
- (69) VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;
- (70) VISTA altresì la D.G.R.V. 29.12.2009, n. 4148 "Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA", con la quale per gli impianti assoggettati ad entrambe le procedure, come nel caso in argomento, viene richiesto il "pagamento dei soli oneri istruttori previsti dalla L.R. 10/99", e che la Ditta, in sede di procedura di VIA ha assolto a detti obblighi;
- (71) PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto – relativamente alla modifica inerente l'inserimento di nuovi codici CER - al pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 del D. D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità della DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, come si evince dalla quietanza di pagamento trasmessa ai competenti Uffici regionali con comunicazione inviata tramite PEC ed acquisita al prot. reg.le n. 459923 dell'11 ottobre 2012;
- (72) VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;
- (73) VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 con la quale la Giunta regionale ha sostituito l'Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico "*Schema di polizza fideiussoria*" da adottarsi in tutto il territorio regionale;
- (74) PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 1543/2012:

- o i soggetti gestori delle discariche e degli impianti in esercizio alla data della sua entrata in vigore devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul BUR della medesima deliberazione, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito;

(75) RITENUTO

alla luce di tutto quanto sopra riportato di rilasciare al CO.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, in base alla documentazione presentata e da quella ulteriormente acquisita durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione della discarica per rifiuti inorganici non pericolosi gestita dalla società SAFOND-MARTINI S.r.l. ed ubicata in Comune di Montecchio Precalcino (VI), in località Brugiane, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010), per un periodo di anni 6 (sei), a partire dalla data di rilascio di rilascio della DGRV n. 1829 del 23 giugno 2009;

(76) RITENUTO

in particolare, sulla base dell'istruttoria condotta dagli Uffici e degli esiti della riunione del 07.08.2012 con gli Enti interessati, di accogliere la richiesta formulata dal gestore per l'inserimento di nuovi codici CER, avanzata con nota del 9 marzo 2012, acquisita al prot. reg.le n. 116883 del 12.03.2012, stralciando i seguenti codici CER in quanto non attinenti con le altre tipologie di rifiuti autorizzate:

- a. 100602 "impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria";
- b. 110110 "fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109" (prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli, come ad esempio processi galvanici, zincatura, decapaggio);
- c. 190203 e 190206 prodotti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali;
- d. 190805 e 190812 prodotti rispettivamente dal trattamento di acque reflue urbane e dal trattamento biologico delle acque reflue industriali.

(77) RITENUTO

inoltre di non poter dare seguito alla richiesta formulata con la medesima nota del 9 marzo 2012 e finalizzata all'inquadramento della discarica di cui trattasi in sottocategoria ed alla concessione delle relative deroghe ai sensi dell'art. 7 del DM 27.09.2010, in quanto per tale istanza si ritiene necessario l'assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

(78) RITENUTO

infine di confermare, alla luce di quanto specificato nelle precedenti premesse ai punti (58) e (59), che *"in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità dal DM 27 settembre 2010; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle Province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno"*;

DECRETA

1. Al CO.S.T.e.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede legale in Piazza Castello, 1, Vicenza, C.F. – P. IVA n. 03219800269, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti inorganici non pericolosi gestita dalla società SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terraglioni, n. 50 del Comune di Montecchio Precalcino (VI), C.F. – P. IVA n. 03219800269 ed ubicata in località Brugiane del Comune di Montecchio Precalcino (VI), catastalmente censita al foglio n. 5 (particelle n. 33, 35, 36 – parte, 83, 84, 85, 87, 91, 94 – parte, 95, 96, 97, 98 – parte, 99, 100 – parte, 128 – parte, 132, 133, 142, 143, 144, 146, 147, 164, 176, 252, 351, 353, 355, 356, 358, 360, 361, 362 porz, 363, 365, 367, 369, 371,

373, 376), per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010);

2. *Titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale* è il CO.S.T.e.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede legale in Piazza Castello, 1, Vicenza, C.F. – P. IVA n. 03219800269, mentre il soggetto *gestore dell'impianto* è la società SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terraglioni, n. 50 del Comune di Montecchio Precalcino (VI), C.F. – P. IVA n. 03219800269;
3. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-octies, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), l'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata per un periodo di anni **6 (sei)** a partire dalla data di rilascio della DGRV n. 1829 del 23 giugno 2009;
 - 3.1. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero – qualora appositamente delegato - il gestore dell'impianto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'articolo 29-octies, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 - 3.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio della DGRV n. 1829 del 23 giugno 2009;
 - 3.3. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
4. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005, (ora comma 11 dell'art. 29-quater, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010) la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 4.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'operazione D1 - deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) - di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle funzionali operazioni di deposito temporaneo (D15) come specificate al successivo punto **9.5**;
 - 4.2. autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione del percolato di discarica;
5. E' ammesso in discarica nel lotto 4, settore 4.1 già collaudato e, nel rispetto delle modalità di cui al successivo punto 7, nei rimanenti lotti/settori non ancora collaudati, lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili a prevalente matrice inorganica identificati dai codici CER, e relativa descrizione, riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... *purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota.

La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008; sarà cura del Tecnico Responsabile dell'impianto individuare specifiche modalità di controllo al fine di garantire il rispetto del limite previsto per l'IRDP individuato con la medesima deliberazione.

Per quanto riguarda i rifiuti (in ingresso) identificati con codice CER aa.bb.99 - nello spazio per le annotazioni dei relativi formulari di trasporto - dovranno essere sempre precisate le caratteristiche del rifiuto stesso e il ciclo produttivo di origine.

6. L'avvio dei lavori di allestimento dei rimanenti settori/lotti non ancora collaudati è subordinato all'acquisizione da parte della Ditta del decreto di estinzione, ai sensi della L.R. n. 44/82, dell'attività di cava nelle corrispondenti aree di intervento;
7. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei lotti/settori non ancora collaudati potrà avvenire previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Montebelluna della seguente documentazione:
 - o dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti/settori);
 - o certificato di collaudo funzionale delle opere (anche per singoli lotti/settori);
 - o la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia competente (che è tenuta a verificarne la congruità), previste dall'art. 14 del D. Lgs n. 36/2003 secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii.;
 - o la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase.

L'esercizio ordinario di ogni singolo lotto/settore è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i.), poste in essere dalla Provincia territorialmente competente con l'avvalimento di ARPAV, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2794/2010.

8. I lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi sono da ritenersi chiusi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, a partire dal 15 luglio 2010, data di emanazione del provvedimento provinciale n. 145/Suolo Rifiuti/2010; a partire dalla medesima data decorre conseguentemente l'avvio della fase di post – gestione dei medesimi lotti;
9. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 9.1. per quanto riguarda le modalità realizzative dei lotti 4 e 5 dell'impianto di discarica di cui trattasi, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 204 in data 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla DGRV n. 1829/2009);
 - 9.2. il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo deve essere realizzato in modo omogeneo su tutto il fondo della discarica, comprese le porzioni relative ai "pozzi di controllo e sollevamento" nonché agli "argini di separazione";
 - 9.3. per quanto riguarda la gestione operativa, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 1829/2009, nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 204 del 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla medesima DGRV n. 1829/2009);
 - 9.4. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità dal DM 27 settembre 2010; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle Province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno;
 - 9.5. al fine di consentire le opportune ed eventuali indagini di approfondimento individuate dal tecnico responsabile di impianto i rifiuti conferiti, ove necessario, potranno essere temporaneamente stoccati (D15) negli appositi box situati tra i lotti n. 2 e n. 3 fino ad una volumetria complessiva di 500 mc;
 - 9.6. relativamente allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione del percolato di discarica il gestore è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 9.6.1. i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B – Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2015, per i parametri:

- Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
 - Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l
- 9.6.2. la deroga di cui sopra potrà essere sospesa o revocata – su proposta di Acque Vicentine SpA (Ente gestore fognatura) – in caso di variazioni dei presupposti di funzionamento dell'impianto di depurazione comunale o per mutate condizioni riscontrate nella rete fognaria;
- 9.6.3. le portate massime allo scarico sono stabilite in 8 mc/h in tempo di pioggia e 12 mc/h in tempo di secco;
- 9.6.4. il gestore della discarica ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento all'Ente gestore della fognatura l'accesso all'impianto al fine di effettuare – anche con la collaborazione di soggetti terzi - sopralluoghi, ispezioni, verifiche, anche documentali, campionamenti, ed analisi;
- 9.6.5. restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Acque Vicentine SpA, in qualità di Ente gestore della fognatura, in merito alla stipulazione ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese.
- 9.7. il sistema di raccolta e trattamento del percolato deve essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. A tal fine il gestore dovrà adottare adeguate modalità gestionali al fine di garantire che il battente di percolato nei pozzettoni di raccolta dello stesso non sia superiore a 2 m, calcolati al netto del franco di funzionamento delle pompe sommerse che risulta pari a 369 mm come desunto dalla scheda tecnica contenuta nella relazione del progettista allegata alla nota del 13 settembre 2012 (acquisita al prot. reg.le n. 424893 del 21 settembre 2012); in caso di superamento di tale livello di massima cautela, il gestore dovrà darne comunicazione a Provincia, ARPAV e Comune di Montecchio Precalcino specificando:
- misure rilevate del battente;
 - azioni adottate per il ripristino del livello di massima cautela;
 - tempo previsto per il rientro della non-conformità.
- 9.8. per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale finale dei lotti già esauriti (1, 2 e 3), il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, dovrà attenersi a quanto previsto dai relativi progetti approvati con DGRV 1889 del 01.06.1999 e n. 3912 del 30.10.2002, come modificati dal Piano di Adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004;
- 9.9. per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale finale dei lotti 4 e 5, il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, dovrà attenersi a quanto previsto dal progetto approvato con DGRV n. 1829/2009, nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 204 del 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla medesima DGRV n. 1829/2009);
- 9.10. il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
- 9.10.1. il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- 9.10.2. ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n.36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
- 9.10.3. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente avrà eseguito

un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;

- 9.10.4. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;
- 9.11. la gestione in fase post operativa dei lotti 1 e 2, già dichiarati chiusi ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al piano di adeguamento approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004, come integrato ai sensi del punto 1 del provvedimento provinciale n. 145/Suolo Rifiuti/2010 del 15.07.2010;
- 9.12. la gestione in fase post operativa dei restanti lotti di discarica, dovrà avvenire, una volta chiusi, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con la DGRV n. 1829/2009, nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 204 del 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla medesima DGRV n. 1829/2009);
- 9.13. la gestione post-operativa della discarica, o di parte di essa, dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal Piano di gestione post – operativa approvato, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
- 9.14. in fase di post – gestione devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica; il gestore è tenuto altresì a mantenere in buono stato la recinzione perimetrale ed a provvedere alle eventuali manutenzioni necessarie;
- 9.15. **entro il 30 aprile di ogni anno**, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;
- 9.16. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000, allegato al progetto approvato con DGRV n. 1829/2009. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
10. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) revisione 9 del 22.06.2012, trasmesso con nota del 06.07.2012 ed acquisito al prot. reg.le n. 315000 del 09.07.2012, sul quale hanno espresso il proprio parere favorevole ARPAV e Provincia di Vicenza, rispettivamente con nota n. 0077994 del 06.07.2012 e n. 83493 /AMB del 07.11.2012, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
- devono intendersi stralciati dalla tabella 1.1.1 i codici CER 100602, 110110, 190203, 190206, 190805 e 190812, perché non ricompresi tra le tipologie di rifiuto autorizzate;
 - i rifiuti di cui ai codici CER riportati nella seguente tabella A) devono essere sottoposti a verifica di putrescibilità mediante determinazione dell'IRDP in conformità alla DGRV n. 2254/2008 con le medesime frequenze delle verifiche di conformità di cui all'art. 3 del DM 27.09.2010; sui rifiuti di cui ai codici CER riportati nella seguente tabella B) la verifica di putrescibilità va effettuata qualora sulla base delle informazioni fornite dal produttore in fase di caratterizzazione non possa essere esclusa l'insorgenza di fenomeni di putrescibilità: la documentazione a supporto della scelta di non effettuare la verifica di putrescibilità deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e dovrà essere comprensiva di uno specifico nulla osta del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC, il quale dovrà anche dare evidenza di tali casistiche nelle relazioni periodiche previste dal piano;

Tabella A)

CER	Descrizione CER
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
20 03 03	residui della pulizia stradale

Tabella B)

CER	Descrizione CER
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 02 02	terra e roccia

- le analisi chimiche di controllo sulle acque dell'impianto di depurazione scaricate in fognatura previste nel PMC devono essere trasmesse anche ad Acque Vicentine SpA.
11. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV;
 12. I Piani di gestione richiamati ai punti **9.3, 9.11, 9.12 e 9.13** devono intendersi integrati ed aggiornati dal PMC approvato;
 13. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Montecchio Precalcino, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 14. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto;
 15. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
 16. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montecchio Precalcino (DPCM 14 novembre 1997);
 17. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito, la Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia territorialmente competente, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalla successiva DGRV n. 1543 del 31.07.2012 e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità;

18. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.2 e salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2229/2011, come modificata dalla successiva DGRV 1543/2012;
19. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli, di cui uno integrato (amministrativo, tecnico, gestionale e analitico);
20. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
21. Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla parte AIA del parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla DGRV n. 1829/2009, nonché il DSR n. 12 del 24 febbraio 2011, come modificato dal DSR n. 25 del 26.04.2011;
22. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 1 Vicenza; alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. con sede legale in Via Terragioni, n. 50 - 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI); al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
23. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta
 di n° 15 PAGINE / 8 FOGLI, è conforme
 all'originale con data del 24 DIC 2012.

+ ALLEGATO AL DSR n° 120/2012

di n° 4 PAGINE / 2 FOGLI

Venezia, 24 DIC 2012

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
 Il Funzionario
 Ing. Ubaldo De Bei

Ubaldo De Bei







Discarica per rifiuti non pericolosi
ubicata in località Brugiane in Comune di Montebelluna (VI).

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività prevista
al Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

Titolare autorizzazione: CO.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia
Gestore: Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l

ELENCO CODICI AUTORIZZATI



CER	Descrizione CER
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento

12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 05	vetro
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 02	terra e roccia
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 03	residui della pulizia stradale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 8 GEN 2013 Protocollo N° 8340 Class: E 000.01.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 - *Autorizzazione integrata ambientale.*
Ditta C.O.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia
Trasmissione Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n° 120 del 24.12.2012.

Spett.le
C.O.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento
Terre e Sabbie da Fonderia
Piazza Castello, 1
36100 - VICENZA

Spett.le
Safond-Martini Srl
Via Terraglioni, 50/A – Località Levà
36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Al Comune di Montecchio Precalcino
Viale Don Martino Chiese, 8
36075 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Alla Provincia di Vicenza
Contrà San Marco, 30
36100 - VICENZA

ALL'ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16
36100 - VICENZA

All'Osservatorio Regionale sui Rifiuti
Via Santa Barbara, 5 A
31100 - TREVISO

Spett.le
Acque Vicentine SpA
Contrà Pedemuro San Biagio, 72
36100 - VICENZA

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n° 120 del 24.12.2012 in oggetto.

Distinti saluti.

UNITÀ COMPLESSA
TUTELA ATMOSFERA
Il Dirigente Regionale
- Ing. Roberto Morandi -

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente – U.C. Tutela Atmosfera
Dorsoduro, 3494 A – 30123 Venezia – tel 041/2792443– fax 041/2792422
e-mail: atmosfera@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

REGIONE
DEL VENETO
GIUNTA
REGIONALE
MORSBURGO 3907
30123 VENEZIA



EB A 936 568970



Spett.le
SAFOND TARTINI Srl
Via Terraplomi, 50 A
Località Lera
36030

MONTECCHIO PRECALCINO (VI)



MECA
VILLE (V)
POSTE
11-11200
VILLE
1098